



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del 26-01-2022

**OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022 -
CONFERMA ALIQUOTE.**

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, mediante seduta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 D.L.n 18 del 17.3.2020 e con le modalità previste dal Decreto Sindacale n. 9 del 31.3.2020 in materia di emergenza epidemiologica da diffusione del virus SARS_CoV-2, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge in sessione ordinaria, in Prima Convocazione ed in seduta pubblica. Si dà atto, al riguardo, che la pubblicità della seduta sarà garantita mediante pubblicazione della relativa videoregistrazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DEL TORCHIO RICCARDO	P	PIANESE FRANCESCA	P
COGHETTO GIANLUCA	P	FRANZETTI ELENA	P
BELLORINI ENRICA	P	BRUNELLA FAUSTO EMILIO	P
BONATI MICHELE	P	BORDIGA PAOLA MARIA	A
SARTORIO SILVIA	P	BEVERINA FABIO	A
PEDRONI TIZIANO	P	TOMBOLATO ANTON	P
PEDRONI GIAN CELESTE	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Il SINDACO DEL TORCHIO RICCARDO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale ESPOSITO VALERIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18 agosto 2000;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici" che cita: "1. *Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.....omissis....*";

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

-l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";

Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la data del 31 dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per un orizzonte temporale almeno triennale;

- il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

-il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;

-i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Viste tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce l'esenzione a decorrere dall'anno d'imposta 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce");
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

Dato atto che i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale di Besozzo sono esenti dalla IMU in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi art. 15 della L. n. 984 del 27/12/1977 (circolare del Mef n. 9 del 14/06/1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/6/1993), ai sensi dell'art. 1, comma 758, della L. n.160/2016 lettera d);

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022), che prevede per l'anno 2022 una riduzione al 37,5 % dell'IMU dovuta dai pensionati esteri in regime di

convenzione internazionale con l'Italia (la riduzione d'imposta passa dal 50% al 62,5%).

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019 e in particolare l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 05.09.2019 con la quale sono stati approvati lo schema di accordo tra il Comune di Besozzo e Regione Lombardia e il relativo programma di attuazione nell'ambito del bando di Regione Lombardia "Attratt accordi per l'attrattività", accordo sottoscritto in data 28.10.2019, il quale, tra gli altri, prevede una riduzione dell'aliquota IMU pari al 8.64 per mille per gli immobili oggetto del bando, di categoria D, per un periodo di anni 3 (anni 2020-2021-2022).

Richiamata la deliberazione di questo Comune C.C. n. 8 del 29 marzo 2021 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2021, ai sensi degli articoli 1 commi da 739 a 783e ss. della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) di disciplina della nuova Imposta Municipale propria (IMU) riepilogate nella seguente tabella:

Riferimento normativo Art. 1 L.160/2019	Fattispecie		aliquote
commi 748 e 749	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e per le relative pertinenze		6,00 %

comma 750	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis del decreto legge n. 557 del 1993		0,00 ‰
comma 751	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati		0,00 ‰
commi 744 e 753	immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" ad eccezione della categoria D/10		9,60 ‰
	immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" oggetto di bando di Regione Lombardia "Attract accordi per l'attrattività"		8,64 ‰
comma 754	Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753	Altri fabbricati	10,60 ‰
		Aree fabbricabili	10,60 ‰
		immobili classificati nei gruppi catastali A10 - C1 - C3	9,60 ‰
comma 758	Terreni agricoli (ricadenti in Aree Montane)		0,00 ‰

Dato atto che il comma 749 dell'art. 1 della L.160/2019 fissa in euro 200,00 la detrazione, da applicare fino a concorrenza del suo ammontare, all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;

RITENUTO di voler confermare anche per l'anno 2022 le aliquote IMU deliberate per l'anno 2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale e che pertanto la presente deliberazione viene adottata riservandosi di verificare, alla luce del emanando decreto, la coerenza con le prescrizioni che saranno ivi indicate;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalla L. 160/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18, del 28.09.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Acquisiti gli interventi dei Consiglieri che si conservano agli atti.

Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Il Sindaco introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore Bonati.

L'Assessore Bonati relaziona sull'argomento, illustra la proposta di deliberazione, evidenziando che si propongono di confermare per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni vigenti dell'anno 2021;

Il Consigliere Brunella interviene dichiarando di esprimere voto contrario per i punti 3 e 4 all'ordine del giorno.

Il Consigliere Tombolato interviene dichiarando di esprimere voto contrario per i punti 3 e 4 all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione, resa in forma palese:

- Consiglieri presenti: 11
- Consiglieri votanti: 11
- Voti favorevoli: 9
- Voti contrari: 2 (Brunella, Tombolato)
- Astenuti: 0

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di confermare, per l'anno 2022, le seguenti aliquote IMU approvate con Deliberazione C.C. n. 8 del 29 marzo 2021 per l'anno 2021:

Fattispecie	aliquote
--------------------	-----------------

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	6,00 ‰
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis del decreto legge n. 557 del 1993	0,00 ‰
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 ‰
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" ad eccezione della categoria D/10 e di quelli oggetto di bando di Regione Lombardia "Attract accordi per l'attrattività"	9,60 ‰
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" oggetto di bando di Regione Lombardia "Attract accordi per l'attrattività"	8,64 ‰
immobili classificati nei gruppi catastali A10 – C1 – C3	9,60 ‰
Aree fabbricabili	10,60 ‰
Terreni agricoli (ricadenti in Aree Montane)	0,00 ‰
Altri fabbricati - Immobili diversi dall'abitazione principale classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della cat.A10) e nel gruppo catastale C (con esclusione delle categorie C1 e C3)	10,60 ‰

Di dare atto che il comma 749 dell'art. 1 della L.160/2019 fissa in euro 200,00 la detrazione, da applicare fino a concorrenza del suo ammontare, all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;

Di dare atto che i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale di Besozzo sono esenti dalla IMU in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi art. 15 della L. n. 984 del 27/12/1977 (circolare del Mef n. 9 del 14/06/1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/6/1993), ai sensi dell'art. 1, comma 758, della L. n.160/2016 lettera d);

Di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Di provvedere all'invio per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione nel sito internet del Comune di Besozzo e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line;

Con successiva, separata votazione, resa in forma palese, che ha dato le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti: 11
- Consiglieri votanti: 11
- Voti favorevoli: 9
- Voti contrari: 2 (Brunella, Tombolato)
- Astenuti: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
DEL TORCHIO RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ESPOSITO VALERIO

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate